LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2023 — ART. 1 C. 63

Per i **premi e le somme erogati nell'anno 2023**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, **è ridotta al 5%**.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI — ART. 1 C. 281

L'esonero parziale, già previsto per il 2022 dall'art. 1, c. 121 L. 234/2021, **della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, è prorogato **per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023** nelle misure che seguono:

- **2%** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di **2.692 euro**
- **3%** se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di **1.923 euro**.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA — ART. 1 CC. 294-293,299

Ai datori di lavoro privati che, **dal 1.01.2023 al 31.12.2023**, assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, **per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, **nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L'esonero è riconosciuto **anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023**.
L'esonero è alternativo a quello previsto dall'art. 8 D.L. 4/2019 nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza.
L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI E PERSONALE FEMMINILE — ART. 1 CC. 297-298

Al fine di promuovere **l'occupazione giovanile stabile**, l'esonero contributivo totale di cui all'art. 1, c. 10 L. 178/2020 si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato **effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, che non abbiano compiuto il 36° anno di età**. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo previsto dalla L. 178/2020 è elevato a **8.000 euro**.

Al fine di promuovere **le assunzioni di personale femminile**, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici **effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023**. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo previsto dalla L. 178/2020 è elevato a 8.000 euro.

L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

LAVORO AGILE PER LAVORATORI FRAGILI — ART. 1 C. 306

Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

PRESTAZIONI OCCASIONALI — ART. 1 CC. 342-354

la Legge di Bilancio 2023 amplia il limite economico per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, **aumentando da 5.000 euro a 10.000 euro** il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali.

Pertanto, ciascun **utilizzatore può avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale** per compensi di importo complessivamente **non superiori a 10.000 euro**, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale ad utilizzatori che operano nel settore del turismo, i quali abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**.

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO — ART. 1 CC. 357-358

La Legge di Bilancio 2023 prevede modifiche in tema di Assegno Unico e Universale per le famiglie con figli.

Più precisamente:

- rende permanenti, al fine della misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico, le equiparazioni, già previste fino al 31.12.2022, rispettivamente
    - **tra il figlio minorenne a carico e il figlio disabile e a carico senza limiti di età**, per la misura base dell'assegno;
    - **tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, disabile e a carico**, per la maggiorazione dell'assegno.
- prevede una **maggiorazione del 50%** sull'assegno per il **1° anno di vita** del bambino
- prevede una **maggiorazione del 50%** sull'assegno per le **famiglie numerose** (ovvero con almeno 3 figli) per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni con ISEE fino a 40.000 euro

Sono confermate le altre disposizioni già in vigore per il 2022.

È stato inoltre precisato che non sarà necessario fare domanda per l'assegno unico da parte di chi già ne usufruisce, salvo intervengano variazioni nei requisiti della famiglia.

Le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro, che quindi percepiscono un importo superiore al minimo, hanno comunque interesse nel presentare un nuovo modello DSU.

CONGEDO PARENTALE — ART. 1 CC. 359

L'indennità per congedo parentale, spettante ai lavoratori dipendenti, è **elevata nella misura dell'80% della retribuzione**, in alternativa tra i genitori, per **massimo un mese** fino al 6° anno di vita del bambino.